



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (CER)

Valide dal 1° gennaio 1994

Stato: 1° gennaio 2020

318.102.07 i CER

09.19

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 1996

Il presente supplemento contiene gli adeguamenti resi necessari dalle modifiche della LAVS che entreranno in vigore il 1° gennaio 1996. I nuovi importi dei numeri marginali 1002 e 3012 varranno a partire da questa data. Le nuove pagine sono come di consueto contrassegnate in basso a destra dalla data dell'entrata in vigore.

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2001

Il presente supplemento contiene gli adeguamenti alle modifiche della LAVS, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2001. Le pagine sostitutive sono come al solito contrassegnate in basso a destra dalla data della sostituzione.

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2002

Il presente supplemento contiene una pagina sostitutiva che apporta precisazioni ai N. 3006 e 3007.

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2005

Il presente supplemento contiene due pagine sostitutive con modifiche concernenti i numeri marginali 1003 e 3006 (innalzamento dell'età di pensionamento delle donne).

Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2008

La Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (CER) è stata aggiornata al 1° gennaio 2008. Al testo sono state apportate correzioni e alcune precisazioni.

Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2011

Il presente supplemento contiene gli adeguamenti resi necessari dalle modifiche dell'OAVS che entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2013

Il presente supplemento contiene gli adeguamenti resi necessari dalle modifiche dell'OAVS, entrate in vigore il 1° gennaio 2013.

Premessa al supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2015

Il presente supplemento contiene:

- una precisazione sull'applicazione della procedura di conteggio semplificata, di cui si possono avvalere anche le persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento (rinvio del N. 2002 alla regolamentazione della CIF) e
- un chiarimento riguardo al nesso tra la franchigia per i beneficiari di rendite e l'esonero dall'obbligo contributivo in caso di reddito di poco conto (nessun cumulo, rinvio del N. 1002 alle DRC).

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/15.

Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2016

Il presente supplemento contiene:

- una precisazione sull'applicazione della procedura di conteggio semplificata (N. 2002.1), di cui di regola possono avvalersi le persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, ma solo se il salario determinante, tenendo conto della franchigia, non supera l'importo di 21 150 franchi. La precisazione risulta dalla modifica apportata al N. 2094.1 DRC, valida dal 1° gennaio 2016, motivo per cui si rimanda, oltre che alla CIF, anche alle DRC;
- l'adeguamento della quota più bassa della tavola scalare dei contributi applicabile ai redditi da attività lucrativa delle persone che hanno raggiunto l'età di pensionamento inferiori a 9400 franchi (N. 3012), reso necessario dalla decisione del Consiglio federale di ridurre il tasso di contributo IPG con effetto dal 1° gennaio 2016;
- una precisazione sul momento in cui dedurre la franchigia per i beneficiari di rendite dal reddito da attività lucrativa indipendente (N. 3006.2).

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/16.

Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2017

Il presente supplemento contiene solo una precisazione ai N. 3003 e 3004, che rimandano alla regolamentazione di principio concernente le comunicazioni delle autorità fiscali alle casse di compensazione AVS, menzionata nelle DIN.

Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2019

Il presente supplemento contiene una correzione al N. 2002 e una al N. 3012. Quest'ultima consiste nell'adeguamento dell'importo del limite inferiore dei redditi della tavola scalare dei contributi.

Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2020

Il presente supplemento contiene una correzione al N. 1003 e una al N. 3012. Quest'ultima consiste nell'adeguamento dell'aliquota del contributo minimo della tavola scalare dei contributi (entrata in vigore della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS [RFFA]).

Indice

Abbreviazioni.....	15
1. Principi generali	17
2. Franchigia concernente i salariati.....	17
2.1 In generale	17
2.2 Franchigia mensile	18
2.3 Franchigia annua	18
3. Franchigia concernente le persone di condizione indipendente.....	19
3.1 Rilevamento delle persone aventi l'obbligo di pagare i contributi e accertamento del reddito.....	19
3.2 Calcolo dei contributi e applicazione della franchigia.....	20

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
art.	articolo
CIF	Circolare sull'imposta alla fonte
cpv.	capoverso
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG
DRC	Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
lett.	lettera
LLN.	Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, RS 822.41)
N.	Numero marginale
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
RCC	Rivista mensile per le casse di compensazione AVS, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)
seg.	seguinte

segg.

seguenti

1. Principi generali

- 1001 Le persone che hanno raggiunto l'età pensionabile hanno l'obbligo di pagare i contributi all'AVS/AI/IPG fino a quando esercitano un'attività lucrativa ([art. 3 cpv. 1 LAVS](#)). Per ciò che concerne l'AD non esiste un obbligo di contribuzione ([art. 2 cpv. 2 lett. c LADI](#)).
- 1002
1/15 I contributi sono riscossi sui redditi superiori ai 1400 franchi mensili o ai 16 800 franchi annui («franchigia», [art. 6^{quater} OAVS](#)). Sui redditi che superano questo importo i contributi vanno riscossi in ogni caso. Non può essere fatto valere un esonero dei contributi in virtù di un reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio ([art. 19 OAVS](#)) o di un salario determinante di poco conto ([art. 34d OAVS](#); v. anche le DRC).
- 1003
1/05 La franchigia prevista al N. 1002 può essere conteggiata solo a partire dal mese che segue il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini.
- 1004
1/01 Se una persona che ha l'obbligo di pagare i contributi esercita contemporaneamente diverse attività fra di loro indipendenti (per esempio un'attività salariata e una indipendente oppure diverse dipendenti), la franchigia deve essere calcolata separatamente per ogni reddito (RCC 1984 pag. 32).

2. Franchigia concernente i salariati

2.1 In generale

- 2001
1/01 Il datore di lavoro sceglie se applicare la franchigia mensile o quella annua. Se viene scelta la franchigia mensile, vedi i N. 2004 segg.; se viene scelta la franchigia annua, vedi i N. 2008 segg.
- 2002
1/19 I salari netti devono essere convertiti in salari lordi solo dopo aver dedotto la franchigia.

- 2002.1
1/16 Se il datore di lavoro conteggia i salari secondo la procedura semplificata di cui agli [art. 2](#) e [3 LLN](#), si applicano le disposizioni delle DRC e l'imposta alla fonte va riscossa conformemente alla CIF.
- 2003
1/01 Se il salariato esercita per lo stesso datore di lavoro attività diverse remunerate e conteggiate da organi indipendenti sul piano amministrativo, egli ha diritto alla franchigia per ognuna di queste attività.

2.2 Franchigia mensile

- 2004 In caso di franchigia mensile, contrariamente a quanto avviene per quella annua, non si procederà a nessuna compensazione tra i salari conseguiti ogni mese. La franchigia deve essere conteggiata su ogni salario mensile.
- 2005
1/01 Se in un mese vi sono più scadenze di pagamento (ad es. cinque paghe settimanali), si applica la franchigia mensile indipendentemente dal fatto che il salario versato sia superiore a quello che il salariato guadagna di solito in media in un mese.
- 2006 Allo stesso modo non può essere intrapresa nessuna divisione, se nei singoli mesi sono versate ulteriori componenti del salario come gratificazioni, tredicesima, quote di utile, provvisioni ecc.
- 2007 Se il rapporto di lavoro inizia o cessa nel corso di un mese civile, deve essere conteggiata l'intera franchigia mensile (cioè non va ridotta sulla base della durata del lavoro prestatto).

2.3 Franchigia annua

- 2008 Quando è prevista la franchigia annua, si procede ad una compensazione se la retribuzione viene concessa in più versamenti.

-
- 2009 Tutte le retribuzioni facenti parte del salario determinante versate nel corso dell'anno civile in questione devono essere sommate.
- 2010 La franchigia annua intera può essere presa in considerazione solo se l'attività lucrativa è stata effettivamente esercitata durante tutto l'anno (RCC 1984 pag. 32).
- 2011
1/08 Se il rapporto di lavoro inizia o cessa durante un anno civile, il datore di lavoro deve calcolare la franchigia annua proporzionalmente alla durata di questo rapporto (pro rata temporis). La franchigia mensile è di 1400 franchi, indipendentemente dal fatto che il mese sia completo o meno.

3. Franchigia concernente le persone di condizione indipendente

3.1 Rilevamento delle persone aventi l'obbligo di pagare i contributi e accertamento del reddito

- 3001 Alle casse di compensazione spetta il compito d'individuare le persone esercitanti un'attività indipendente che hanno raggiunto l'età pensionabile e devono essere loro affiliate secondo le regole sull'affiliazione alle casse.
- 3002 Le casse di compensazione professionali hanno l'obbligo di annunciare alla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio dell'interessato, secondo le regole vigenti in materia, tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, siano esse nuovamente affiliate a tali casse o vengano affiliate quali nuovi membri.
- 3003
1/17 L'accertamento del reddito e del capitale proprio investito nell'azienda ha luogo secondo la procedura ordinaria di notifica fiscale (v. cap. 8.3 DIN).
- 3004
1/17 Se l'autorità fiscale non riceve nessuna richiesta di notifica per una persona esercitante un'attività lucrativa che ha raggiunto l'età pensionabile, comunica di propria iniziativa il

reddito di questa persona alla cassa cantonale di compensazione (con l'annotazione «tipo di comunicazione 2»); v. le «Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di comunicazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS», contenute nelle DIN [4^a parte: Allegati]).

- 3005 L'autorità fiscale comunica il reddito tassato senza tener conto della franchigia. La cassa di compensazione si occupa del conteggio di quest'ultima.

3.2 Calcolo dei contributi e applicazione della franchigia

- 3006
1/08 A contare dal mese seguente il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini, i contributi devono essere calcolati di nuovo tenendo conto della franchigia.
- 3006.1
1/08 È applicabile la tavola scalare dei contributi ([art. 21 cpv. 2 OAVS](#)).
- 3006.2
1/16 La franchigia per i beneficiari di rendite va dedotta dal reddito da attività lucrativa indipendente contemporaneamente all'interesse del capitale proprio investito nell'azienda, vale a dire prima dell'aggiunta dei contributi AVS/AI/IPG secondo i N. 1170 segg. DIN.
- 3007
1/02 Se, nel corso dell'anno in cui la persona raggiunge l'età ordinaria di pensionamento, il suo reddito è inferiore al valore più basso della tavola scalare, bisogna applicare la quota meno elevata della tavola scalare dei contributi (v. N. 3012), ma deve essere prelevata almeno la parte proporzionale di contributo minimo dovuta fino alla fine del mese in cui è raggiunta l'età pensionabile.
- 3008 Nel caso di contestazione del calcolo dei contributi, la cassa di compensazione notifica all'assicurato la relativa decisione concernente i contributi.

-
- 3009
1/01 In caso di inizio o di cessazione di un'attività indipendente nel corso di un periodo di contribuzione, la franchigia annua va conteggiata in proporzione alla durata dell'attività (pro rata temporis).
- 3010
1/01 soppresso
- 3011
1/08 soppresso
- 3012
1/20 Se dopo la deduzione della franchigia il reddito da lavoro conseguito è inferiore a 9 500 franchi l'anno, le persone aventi raggiunto l'età pensionabile non devono versare il contributo minimo, bensì un contributo AVS/AI/IPG del 5,344 per cento del reddito rimasto dopo la deduzione.
- 3013
1/08 La franchigia è applicabile solo ai beneficiari di rendite di vecchiaia che conseguono un reddito e di conseguenza hanno l'obbligo di pagare i contributi. In un esercizio gestito da coniugi o da partner registrati, solo la persona designata quale proprietario ha diritto alla deduzione della franchigia per beneficiari di rendite di vecchiaia dal reddito conseguito (RCC 1983 pag. 311).
- 3014-
3016
1/01 soppressi